

# COMUNE DI MALETTO

## PROVINCIA DI CATANIA

### REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

#### ART.8

(Nuovo testo In vigore dal 01.01.2009, giusto delibera consiliare n.8 del 10.03.2009)

#### CONDIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d), del D. L.vo 15.12.1997, n. 446, ed agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale oltre alle sue pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale, con conseguente attribuzione di un unico ammontare di rendita, anche un'altra (una sola) pertinenza, ancorché distintamente iscritta in catasto, e che abbia le seguenti caratteristiche:
  - Che sia accatastata alla categoria C/2 o C/6 ed ubicata all'interno del territorio comunale nel quale è sita l'abitazione principale;
  - Che sia effettivamente e stabilmente destinata a strumento e complemento del bene principale per il suo migliore utilizzo.
2. Ai fini della individuazione della pertinenza, di cui al superiore comma 1, si prescinde dal fatto che la stessa faccia parte dello stesso edificio sede dell'abitazione principale e dalla coincidenza della titolarità dell'abitazione principale e della pertinenza in capo allo stesso soggetto d'imposta, purché la titolarità di detta unità sia in capo a soggetti d'imposta membri dello stesso nucleo familiare convivente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pertinenze riferite:
  - A. Alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (dai genitori ai figli e viceversa), se in tali abitazioni il parente in questione vi ha stabilito la propria residenza anagrafica ;
  - B. Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e la pertinenza accatastata distintamente dall'abitazione principale e facente parte integrante di essa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che per gli immobili non oggetto di esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (Unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9), la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza di cui ai commi precedenti, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso. La stessa area anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.